



Il fermo amministrativo sull'auto di lavoro è possibile?

Autore : Redazione

Data: 06/06/2016

Il cosiddetto blocco dell'auto da parte di Equitalia: illegittimo se si riesce a dimostrare che il mezzo serve per lavorare.

Equitalia non può iscrivere il **fermo amministrativo sull'auto** di proprietà del contribuente se questa serve per l'esercizio dell'**attività d'impresa** o della **professione**. Lo prevede il testo unico sulla riscossione **[1]** per come modificato nel 2013 dal famoso "Decreto del Fare".

Tale espressione, però, ha creato numerosi dubbi interpretativi e, insieme ad essi, anche pareri discordanti in giurisprudenza. Procediamo con ordine.

Il blocco dell'auto

Il blocco dell'auto (cosiddetto "fermo amministrativo") non è un atto di espropriazione, ma solo una **misura cautelare** che Equitalia può adottare al fine di garantire la riscossione di crediti scaduti. In teoria serve solo per evitare che il bene possa rovinarsi e deprezzarsi con l'uso quotidiano, in attesa di procedere alla sua successiva



vendita all'asta. Sulla carta, infatti, il blocco dell'auto è un misura finalizzata alla successiva espropriazione. In realtà, Equitalia non procede quasi mai al pignoramento del mezzo e si accontenta della semplice iscrizione del fermo; in tal modo, esso esaurisce in sé la sua funzione, rivelandosi comunque un ottimo mezzo di coercizione sul debitore, posta l'insostituibilità dell'auto. È una misura di particolare gravità, poiché priva il contribuente della disponibilità del bene, comminando gravi sanzioni in caso di illegittimo utilizzo dei mezzi da parte di chiunque.

Il preavviso di fermo

Prima dell'iscrizione del fermo auto il contribuente deve aver ricevuto due atti: la notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia e il **preavviso di fermo**. Solo dopo che siano decorsi 30 giorni dal preavviso è possibile iscrivere il fermo. Attenzione però: una volta iscritto il fermo, il contribuente non riceve alcuna comunicazione. È bene, quindi, dopo la preventiva comunicazione, verificare che la misura sia stata effettivamente disposta onde evitare di incorrere in sanzioni penali.

È legittimo il fermo sull'auto che serve per il lavoro?

La legge stabilisce il divieto di bloccare l'auto solo nel caso in cui questa serva all'esercizio dell'attività d'impresa o alla professione, in tal modo apparendo una misura disposta unicamente per imprenditori e professionisti, non invece per lavoratori dipendenti. Nel concetto di impresa, tuttavia, deve essere ricondotta ogni figura di lavoratore autonomo come, ad esempio, l'agente di commercio.

In realtà, esiste una sentenza che ha stabilito il divieto di fermo auto di Equitalia anche per il lavoratore dipendente. Si tratta dell'autorevole [Commissione Tributaria Provinciale di Milano \[2\]](#). Secondo la sentenza in commento, la finalità della norma è quella di tutelare il lavoro e il sostentamento della famiglia che, senza appunto la possibilità di guadagno, verrebbe pregiudicato; sicché il fermo auto - e con esso le



esigenze di riscossione delle imposte - non può mai porsi in contrasto con il preminente interesse dell'uomo e della sua sopravvivenza. Una tale interpretazione, però, finisce per allargare enormemente l'ambito di operatività della norma, sino a rendere possibile il fermo solo nei confronti dei disoccupati.

Che succede se Equitalia iscrive il fermo sull'auto di lavoro?

Nel caso in cui Equitalia invii il **preavviso di fermo**, il contribuente che voglia contestarne l'iscrizione sull'auto strumentale al proprio lavoro deve agire entro 30 giorni dalla comunicazione del preavviso stesso, ossia prima che il blocco venga eseguito. La norma non chiarisce se tale termine sia perentorio o meno e se, pertanto, la cancellazione possa essere disposta anche dopo che il fermo sia stato già iscritto.

A tal fine il contribuente dovrà inviare a Equitalia tutta la documentazione da cui si possa evincere che il mezzo è imprescindibile per l'esercizio dell'azienda o della professione.

Dalle prime applicazioni della norma, la giurisprudenza richiede che il bene sia **regolarmente iscritto in contabilità** come **mezzo aziendale**. Qualche autore, tuttavia, ritiene possibile anche una valutazione sostanziale, svincolata dalle risultanze contabili cosicché, ad esempio, l'unica autovettura dell'idraulico utilizzata per recarsi dai clienti dovrebbe comunque essere considerata strumentale, anche se non riportata nei registri contabili mentre potrebbe non esserlo l'autovettura del professionista che svolge prevalentemente l'attività nel proprio studio o nell'abitazione.

Un altro presupposto necessario per poter evitare il fermo è che l'attività d'impresa o la professione siano esercitate in modo abituale. Per cui, nel caso di attività saltuarie, il fermo sarebbe comunque possibile.

Note:



[1] Art. 86, DPR n. 602/1973 per come modificato dal dl n. 69/2013, art. 52 co. 1, lett. m-bis, convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013.

[2] CTP Milano, sent. n. 9202/2015.